

N. 3909/19 RG TRIBUNALE

N. 9686/17 RG NR

N. _____ RG GIP

Inviato estratto al P.M.

Il _____

N. 2146/20 Dep.Sentenze

IRREVOCABILE IL _____

N. _____ Reg.Esecuz.

N. _____ Campione Penale

~~_____~~



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione IX penale

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale, composto da

dr. ssa Elisabetta Canevini Presidente

dr.ssa Angela Martone Giudice

dr. Federico Botta Giudice est.

all'udienza del 17.02.2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

_____ attivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia;

-presente

difeso di fiducia dall'avv. _____ del Foro di Milano

-presente

IMPUTATO

per il delitto p. e p. dall'art. 609 bis c.p. perché, con violenza consistita nell'aver agito con insidiosa repentinità e con forza fisica, tale da limitare la libertà di autodeterminazione della vittima ed a rendere inoperante la capacità di reazione, costringeva _____ addetta alla custodia ed alle pulizie dello stabile nel quale viveva (sito in via _____, a subire atti sessuali, e più in particolare-baciandola sulle labbra e palpeggiandole le parti intime, allorquando, entrando nel locale portineria e postosi alle spalle della stessa che era intenta a controllare se fosse giunta posta per l'uomo, prima le immobilizzava il collo con il braccio sinistro, poi con la mano destra le faceva girare il capo verso di sé e poneva la propria bocca su quella della donna, quindi faceva scivolare la mano destra prima sul seno e poi sui pantaloni all'altezza delle parti intime esercitando

pressione e provocando dolore alla donna, cessando solo quando la stessa gridava e riusciva a divincolarsi.

In Milano, il 24/02/2017

In cui è parte civile ' _____

nata in _____

domiciliata ex lege _____

presso lo studio del difensore avv. Denis Nunga Lodi del Foro di Milano.

Da avvisare delle sorti della libertà personale dell'imputato, ai sensi dell'art. 90 ter cpp.

LE PARTI HANNO RASSEGNALE LE SEGUENTI CONCLUSIONI:

Il PM ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione.

Il difensore di parte civile ha concluso come da conclusioni scritte e nota spese depositate.

Il difensore dell'imputato ha chiesto l'assoluzione ex art. 530, comma 1, c.p.p. perché il fatto non sussiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Con decreto di giudizio immediato dell'11 marzo 2019, _____, è stato chiamato a rispondere, innanzi a questo Tribunale in composizione collegiale, dei reati di cui alla rubrica.

1.2. All'udienza dell'11.06.2019, nell'iniziale assenza dell'imputato -poi revocata all'udienza del 22.10.2019- e costituitasi ritualmente parte civile la persona offesa _____ in mancanza di questioni preliminari è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove, come richiesto dalle parti.

1.3. L'istruttoria dibattimentale si è quindi svolta in presenza dell'imputato con l'esame della persona offesa _____ (ud. 22.10.2019) e degli ulteriori testi _____ (ud. 22.10.2019), _____ (ud. 22.10.2019), _____ (ud. 03.2.2020).

L'imputato si è sottoposto ad esame (ud. 03.02.2020).

Sono stati, inoltre, acquisiti i seguenti documenti: seguito di querela proposta dalla persona offesa in data 01.04.2017 su accordo delle parti (ud. 22.10.2019); referto accesso al Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico _____ (ud. 22.10.2019); relazione tecnica della dott.ssa _____

_____ con rinuncia al suo esame, su accordo delle parti (ud. 03.02.2020); foglio affisso nella portineria (ud. 03.02.2020); denuncia/querela sporta da _____ (ud. 03.02.2020); rilievi fotografici del gabbiotto della portineria del Condominio di _____ (ud. 17.02.2020).

1.4. All'udienza del 17.02.2020, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno concluso come da verbale, l'imputato ha rilasciato spontanee dichiarazioni e il Tribunale ha deciso come da dispositivo, del quale si è data lettura.

1.5. Ritiene il Collegio che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, debba pronunciarsi un giudizio di sussistenza della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 609 bis c.p.

2. Le risultanze probatorie e la ricostruzione dei fatti.

2.1. Il presente giudizio di condanna si fonda su convergenti ed univoci elementi di prova, di natura dichiarativa e documentale, che, in modo del tutto lineare, consentono di affermare la penale responsabilità dell'imputato per i fatti a lui ascritti.

2.2. Ciò premesso, i fatti di cui all'imputazione possono essere ricostruiti nei termini che seguono, sulla scorta, anzitutto, della deposizione della parte civile (v. pagg. 3-32 del verbale di fono-trascrizione dell'udienza del 22.10.2019), la quale ha dichiarato che all'epoca dei fatti era stata mandata, quale dipendente della Cooperativa [redacted], a svolgere mansioni di addetta alla custodia e alla pulizia in sostituzione temporanea del portinaio nello stabile di Via [redacted].

La parte civile ha riferito che lavorava dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e si occupava principalmente della pulizia delle scale, della gestione della raccolta differenziata, del portierato e dello smistamento della posta.

Ha precisato che il postino consegnava il plico della corrispondenza nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì: la portinaia riceveva il plico, smistava la posta e la inseriva nelle rispettive caselle dei condomini.

La signora [redacted] ha quindi riferito che venerdì 24 febbraio 2017 il postino ha consegnato il plico verso le ore 9,00 e pochi istanti dopo è sceso dalle scale il signor [redacted], chiedendo di verificare se ci fosse posta per lui, in quanto nelle cassette della posta era indicato il nominativo del vecchio proprietario dell'appartamento. La signora [redacted] ha risposto di attendere un istante e, mentre era intenta a passare le buste in cerca del nome [redacted] uomo è entrato nel gabbiotto della portineria, si è posizionato alle spalle della donna, le ha preso il braccio sinistro, lo ha piegato, lo ha portato dietro la schiena della donna immobilizzandola e tirandola così verso di sé, ha portato il suo braccio destro attorno al collo della donna, le ha girato il viso e l'ha baciata.

Sì, ho smistato la posta, e in quel momento ... lui è entrato, mi ha detto "Sicuramente c'è posta", "Sì, ma mi dà un attimo e le cerco la posta", le cerco sul...

PRESIDENTE - *E ha cominciato a cercare tra le buste se ci fosse il nome*

Io ho cominciato a cercare, il carrello ce lo avevo qua, da questa parte.

PRESIDENTE - *Alla sua sinistra.*



TESTIMONE - A lato sinistro. Abbiamo ...

PRESIDENTE - Un armadio.

TESTIMONE - Armadio, scusi...

PRESIDENTE - Non le vengono le parole, niente.

TESTIMONE - Un armadio.

PRESIDENTE - Aveva un armadio dietro di lei.

TESTIMONE - Dietro con il vetro, mi sono messa a cercarla, perché non sono pochi, in quel condominio non sono pochi. Ho cominciato a cercare, non mi sono resa neanche conto quando il signore si è messo dietro. Si è messo dietro e mi ha preso ... io ero in piedi e mi ha preso di qua.

PRESIDENTE - Cioè dalla schiena?

TESTIMONE - Mi ha preso così, mi ha preso questo braccio e me lo ha ...

PRESIDENTE - Cioè ha preso il suo braccio e gliel'ha piegato dietro la schiena.

TESTIMONE - Me l'ha piegato, me l'ha messo qua.

PRESIDENTE - La signora sta mimando il gesto.

TESTIMONE - Mi come ... mi ha fatto la morsa di qua, e dopodiché mi ha girato.

PRESIDENTE - E quindi le ha girato, con il braccio del signore gliel'ha passato intorno al collo il braccio destro e le ha girato il viso.

TESTIMONE - Dopodiché il suo braccio me lo ha passato di qua e mi ha girato la testa, e mi ha baciato ... in quell'istante la mia ...

PRESIDENTE - L'ha baciata? Ho capito bene?

TESTIMONE - Una non si aspetta una situazione del genere.

La teste ha poi raccontato: "In quell'attimo ...ho chiuso gli occhi, ho cominciato a svincolarmi, ricordavo che dietro c'era l'armadio, l'armadio con il vetro, tentavo di andare indietro ... perché mi doveva lasciare stare.... ho lottato con lui e mi ha spostato di là..." (pag. 8 trascrizioni udienza del 22/10/2019).

La donna ha riferito che in quell'istante ha sentito il contatto delle parti intime dell'uomo con i suoi glutei.

TESTIMONE - Mi ha spostato con la sua forza.

PRESIDENTE - Dopo il tavolo?

TESTIMONE - Dopo il tavolo, sì, mi ha spostato, e le sue parti me le ha messe di qua ...

PRESIDENTE - Cosa intende con "la sua parte".

TESTIMONE - Le sue parti intime, io le sentivo ...

PRESIDENTE - Cioè sentiva il contatto del bacino e delle parti intime del signore su che parte del suo corpo?

TESTIMONE - Di qua.

PUBBLICO MINISTERO Sul gluteo.

PRESIDENTE- Sui glutei.

TESTIMONE - Gluteo

La signora ha riferito al Collegio di avere cercato di liberarsi, ma che è riuscito a toccarle con la mano destra il seno e poi è sceso verso il bacino fino a raggiungere l'inguine, al di sopra dei vestiti, senza slacciarle i pantaloni, ma cagionandole dolore fisico.

TESTIMONE - In più è riuscito a mettere la mano qua, e dopodichè ha abbassato la mano

PRESIDENTE - Aspetti che cerco di descrivere il suo gesto. Quindi con la mano destra le ha toccato il seno

TESTIMONE - Il seno, dopo è sceso e dopodichè ...

PRESIDENTE - Scendendo verso il bacino

PRESIDENTE - Fino a dove?

TESTIMONE - no a giù

PRESIDENTE - Fino alle parti intime? L'ha toccata anche in mezzo alle gambe?

TESTIMONE - In più ha messo la mano ...

PRESIDENTE - In più, diceva?

TESTIMONE - Mi ha fatto male, perché in quell'istante mi ricordo che ... mi scusi.

PRESIDENTE - Stia tranquilla. Stava cercando di spiegarci, diceva in più? In questo gesto che cosa si aggiunge?

TESTIMONE - Mi ha fatto male.

PRESIDENTE - Perché nel frattempo le teneva sempre il braccio dietro?

TESTIMONE - Sì, mi teneva bloccata, io cercavo di svincolarmi, io muovevo ... mi muovevo ...

PRESIDENTE - Per liberarsi da questa presa.

TESTIMONE - Così per scendere, non è riuscito a slegarmi i pantaloni, ha messo le sue dita in mezzo ... mi ha fatto male al labbro ...

PRESIDENTE - Ha cercato di aprirle i pantaloni, ho capito bene?

TESTIMONE - Sì.

La persona offesa ha riferito di avere cercato di liberarsi, ma che è riuscito a toccarle con la mano destra il seno e poi è sceso verso il bacino fino a raggiungere l'inguine, al di sopra dei

vestiti, senza slacciarle i pantaloni, ma cagionandole dolore fisico. La teste ha rappresentato al Collegio di avere urlato all'uomo di lasciarla stare.

Ha ricordato: *"Solo mi ricordo che io dentro di me pregavo e dicevo «Dille che mi deve lasciare stare, mandami qualcuno», e non lo so... ha lasciato un po' la presa, e dopo di che ho detto io in quel momento «Guardi che si è messo in un guaio, non creda che questo rimane così, io sono venuta qua a lavorare»"* (pagg. 9-10 trascrizioni udienza del 22/10/2019).

L'uomo si è così allontanato, dirigendosi in direzione del suo appartamento.

La parte civile ha riferito che quella mattina non aveva portato con sé il telefono cellulare, perché lo aveva dimenticato a casa, ' *Per questo motivo pochi minuti dopo*

l'accaduto è arrivato il marito, che doveva recarsi a Milano per un appuntamento di lavoro: vedendolo arrivare la donna gli è corsa incontro, è entrata in auto, ha preso fiato, ma – benché il marito si fosse accorto che c'era qualcosa che non andava e insisteva perché lei glielo raccontasse – nulla ha riferito riguardo all'aggressione subita sia perché temeva una possibile reazione violenta del marito nei confronti del condomino sia perché non voleva che il marito non si recasse all'appuntamento di lavoro. Gli avrebbe poi raccontato l'episodio durante il viaggio di ritorno a casa al termine dell'orario di lavoro.

TESTIMONE *. E in più io non avevo il cellulare, in quell'istante io volevo chiamare al mio ... perché la mia prima cosa, perché a me in quella ditta mi dicevano "Qualunque cosa succeda, cadi ... qualunque cosa, tu, il tuo cellulare, lo devi prendere e devi chiamare a noi prima", io non avevo il cellulare perché io io prendo un treno, mi alzavo presto, purtroppo per non perdere il treno quel giorno lì ho lasciato il mio cellulare a casa.*

PRESIDENTE - *L'aveva lasciato a casa.*

TESTIMONE *), E mio marito è arrivato cinque minuti dopo.*

PRESIDENTE - *Eravate già d'accordo che doveva venire suo marito o è riuscito a chiamarlo in qualche modo?*

TESTIMONE *. No, lui mi aveva detto che doveva andare a Milano, mi (inc.) lasciare al treno, ha visto che non portavo il cellulare, me lo ha riportato, adesso non mi ricordo perché quando l'ho visto ho lasciato tutto, sono scesa e ho aperto il portone, ho visto la macchina e l'ho guardato, lui mi ha detto "Che cosa c'è?", "No, niente", mi ricordo che ha aperto la macchina, mi sono seduta, o chiuso la macchina e volevo dirgli che volevo tornare a casa. [NdT, la Testimone piange]*

PRESIDENTE - *E gliel'ha detto?*

TESTIMONE *No.*

PRESIDENTE - *Al momento non gliel'ha detto.*

TESTIMONE: *Gli ho detto io in quel momento "No, niente, non succede niente". Perché lui mi ha visto agitata, ho detto "Adesso prendo il telefono ... se io gli dico a lui quello che è successo adesso questo uomo va su e ... " ...*

PRESIDENTE - *Aveva paura della sua reazione.*

TESTIMONE - *Farà disastri, farà un disastro, e se dicevo io "No" ...*

PRESIDENTE - *E quindi cosa ha fatto?*

TESTIMONE: *Lui mi ha detto "Io adesso ho l'appuntamento, quando torno indietro ti vengo a prendere. Il tempo che tu esci", perché uscivo alle 12:30, "Sì, va bene" gli ho detto, "okay".*

La donna non ha voluto inoltre riferire nulla al marito anche perché temeva di aver problemi sul lavoro: il datore di lavoro in precedenza le aveva dato indicazione di chiamare prima di tutto lui qualora fosse successo qualche disagio sul posto di lavoro. E così, salutato il marito e rientrata nel condominio, una volta in possesso del telefono cellulare, la signora [redacted] ha riferito di avere contattato il responsabile della cooperativa, il quale le ha consigliato di continuare a lavorare, mentre lui si sarebbe preoccupato di contattare l'amministratore del condominio: *"Ho preso il mio cellulare, ho respirato nuovamente, sono andata su, ho chiuso, ho chiamato il responsabile, e gli ho detto "Guarda che il signor [redacted] è venuto qua in portineria e ha tentato di farmi del male", in quell'istante mi ha detto lui "Dobbiamo chiamare a quelli che sono del condominio".*

2.2. La teste [redacted] ha riferito che all'epoca dei fatti era titolare dello studio "Amministrazioni Stabili, [redacted], e che tra gli stabili amministrati vi era anche quello di Via [redacted]

[redacted] in Milano. Ha rappresentato di non ricordare esattamente la data, ma di avere ricevuto una telefonata da parte di un uomo il quale lamentava che la moglie, addetta alle pulizie del Condominio in sostituzione del portinaio, aveva subito un tentativo di stupro da parte del condomino [redacted]. Poiché non era a conoscenza dei fatti, la signora [redacted] ha riferito di avere troncato immediatamente la comunicazione.

C'è stata poi una seconda telefonata dello stesso tenore, altre telefonate a cui ha risposto il fratello della teste, dipendente dello studio di amministrazioni condominiali, e numerose email inoltrate allo studio da parte dei condomini preoccupati per l'accaduto.

La teste ha riferito di non avere preso direttamente dei provvedimenti in quanto la signora [redacted] era dipendente della cooperativa e non era gestita dall'amministratore del condominio, ma di essersi comunque attivata affinché venisse sostituita: *"proprio perché non volevo essere coinvolta non mi piaceva che ci fossero tali questioni nello stabile, per cui ho chiesto all'impresa di sostituire questa persona".* Ha rappresentato di avere quindi contattato il titolare della cooperativa [redacted]

il quale le è parso essere già a conoscenza dell'accaduto.

Nella stessa udienza del 22.10.2019 è stato sentito il teste [redacted] il quale ha dato atto che nel febbraio 2017 lavorava nello studio di amministrazioni condominiali della sorella.

Ha riferito che la mattina del 24 febbraio 2017 ha ricevuto la telefonata del responsabile della cooperativa alle dipendenze della quale lavorava la signora [redacted] il quale gli ha rappresentato che che la sua dipendente gli aveva riferito di avere subito un'aggressione sessuale da parte del signor [redacted] che il marito della donna aveva chiesto di poter contattare lo studio.

Ha quindi riferito della telefonata ricevuta dal marito della signora [redacted] che, con un tono alterato, chiedeva di poter conoscere il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo dell'aggressore per affrontarlo, mentre [redacted] gli aveva consigliato di rivolgersi alle forze dell'ordine.

Il teste ha infine rappresentato di avere sentito anche il signor [redacted] che "era disperato, scioccato" per quanto accaduto (pag. 42 trascrizioni udienza del 22.10.2019).

2.3. All'udienza del 03.03.2020 ha avuto luogo l'esame del teste della difesa medico che ha collaborato con la dottoressa [redacted] nella stesura della relazione peritale su incarico della difesa quale esperto in problematiche ormonali dei carcinomi, soprattutto il carcinoma della mammella e della prostata.

Il teste ha esaminato la documentazione medica inerente l'imputato e ha valutato la presenza di un deficit del livello di testosterone globale, di testosterone funzionale e di testosterone libero, concludendo che con bassi livelli di testosterone libero (il livello riscontrato è pari a 7, mentre il valore medio va da 11,5 a 42,5), quali quelli riscontrati, "mi viene difficile da pensare che una persona possa avere stimoli sessuali, libido o possibilità di erezione" (pag. 20 trascrizioni udienza del 03.02.2020). Ha poi evidenziato che il signor [redacted] è stato sottoposto ad interventi alla prostata per cui è possibile che anche a livello vascolare e neurologico fosse affetto da disfunzione erettile.

2.4. L'imputato [redacted] si è sottoposto ad esame all'udienza del 3 febbraio 2020 (pag. 5 ss trascrizioni ud. 03.02.2020) e ha poi rilasciato spontanee dichiarazioni all'esito della discussione all'udienza del 17 febbraio 2020.

Ha innanzitutto confermato di essersi recato nel gabbiotto della portineria in data 24 febbraio 2017 verso le ore 9,00. Ha raccontato di essere sceso con l'ascensore al piano terreno, di aver visto la portinaia sull'uscio della vetrata mentre stava entrando, di avere atteso sul ciglio dell'ultimo gradino dell'androne e di avere chiesto se vi fosse la possibilità di ritirare la posta degli ex proprietari: la persona offesa gli ha consegnato le buste e lui "in segno conviviale, non lo so come potrei...un'azione che chiaramente non ha niente di connotati sessuali, metto la mano sulla spalla

... anzi, per la precisione ritengo che sia....dico questo, cioè forse attorno alla spalla". A questo punto la donna, fraintendendo le sue intenzioni, gli avrebbe intimato di mettere giù le mani.

Ha negato di avere avuto altri contatti fisici, di averla baciata o di averle toccato le parti intime.

Ha precisato di avere già incontrato la persona offesa qualche giorno prima del 24 febbraio, mentre era intenta a portare fuori dal condominio la spazzatura, che in quell'occasione la donna gli aveva chiesto se fosse disponibile a farle "una donazione" (così riferisce testualmente l'imputato a pag. 25 trascrizioni ud. Del 03.02.2020: "mi ha detto che aveva tre figli, il marito non lavorava, lei percepiva 500 euro al mese e a casa conviveva con la suocera, aveva degli uccelli... insomma tutte queste cose (...) E alla fine di tutto il pianto, mi ha chiesto se ero disponibile a fargli un'offerta... una donazione. Non offerta. Una donazione") e che lui si era rifiutato.

Ha negato di essere stato contattato dall'amministratore del condominio, ma ha riferito che verso le ore 11,00 è rientrato in casa e ha trovato la portinaia nell'androne intenta a parlare al telefono: la donna gli ha passato il telefono e l'uomo con cui stava parlando gli avrebbe rivolto delle minacce.

Dopo la conversazione telefonica, è salito in casa e alle ore 14,30 si è recato alla Stazione dei carabinieri per fare denuncia, ma lì gli è stato comunicato che competente per la zona era il Commissariato di PS(. Il giorno 28 febbraio 2017 si è quindi recato in Commissariato per sporgere querela per minacce.

L'imputato ha poi riferito di avere avuto problematiche urologiche (stenosi dell'uretra e del collo vescicale, incontinenza urinaria) ed andrologiche (basso livello di testosterone) che gli avrebbero comportato un deficit di erezione ed un calo della libido.

3. La valutazione critica del materiale raccolto in sede dibattimentale e la ricostruzione processuale del fatto.

3.1. Dalle risultanze dibattimentali è emersa la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

3.2. Fulcro dell'impianto probatorio è rappresentato dalle dichiarazioni rese in sede dibattimentale in data 22.10.2019 dalla parte civile

Il quadro probatorio complessivamente delineato consente, in primo luogo, di affermare la piena e solida credibilità ed attendibilità della persona offesa.

Il racconto offerto dalla parte civile in sede di dibattimento risulta assistito da piena verosimiglianza intrinseca giacché le dichiarazioni rese sono del tutto lineari e coerenti, precise e molto dettagliate.

I fatti sono infatti riportati con essenzialità ed obiettività senza alcuna tendenza all'esagerazione o all'enfaticizzazione.

La teste, che ha riferito che non conosceva in precedenza l'imputato, deve essere valutata del tutto attendibile: la circostanza esposta in sede di esame dall'imputato di un'asserita richiesta di un

prestito qualche giorno prima dei fatti appare inverosimile in quanto non supportata da alcun altro elemento emerso in istruttoria, neppure dalla querela sporta per minacce dallo stesso imputato in data 28.02.2017; nè pare che la signora [redacted] sia mossa da intenti calunniatori, giacchè con grande sofferenza ma con altrettanta lucidità ha ripercorso i fatti verificatisi in data 24 febbraio 2017. La signora [redacted] ha focalizzato perfettamente l'atto subito, che ha descritto con precisione nei suoi tratti fondamentali e rivivendone le sofferenze, attraverso la rievocazione -anche attraverso la gestualità fisica e la ripetizione di dialoghi in forma diretta- di particolari, mentre gli elementi di contorno nel racconto (l'esatta collocazione del foglietto con, vergati a mano, i nominativi dei condomini invitati a ritirare la posta) sono rimasti a tratti sfumati: il ricordo della donna è netto e chiarissimo nella parte che attiene propriamente all'abuso, a dimostrazione di come l'accadimento sia rimasto ben scalfito nella sua memoria. L'azione descritta (*il signore si è messo dietro. Si è messo dietro e mi ha preso...io ero in piedi e mi ha preso di qua...mi ha preso questo braccio e me lo ha... .. mi ha preso la morsa di qua, e dopodichè mi ha girato...dopodichè il suo braccio me lo ha passato di qua e mi ha girato la testa, e mi ha baciato...Le sue parti intime io le sentivo...Io tentavo di svincolarmi, e in più lui è riuscito a mettere la mano qua, e dopodichè ha abbassato la mano... Il seno, dopo è sceso e dopodichè-...*), non è suscettibile di fraintendimento e fa ritenere doloso ogni contatto del corpo dell'imputato con quello della persona offesa, tanto più che la teste ha riferito -descrivendo nel dettaglio anche con gestualità precisa- come l'azione era avvenuta, con impossibilità di non attribuire connotazione sessuale al bacio, al precedente contatto del bacino e delle parti intime dell'imputato sui glutei della donna, al palpeggiamento del seno e dell'inguine. La tesi difensiva -che ricostruisce il contatto come una forma di manifestazione di affettuosità o simpatia- risulta del tutto incredibile: ed invero lo stesso imputato in sede di esame ha confermato che la persona offesa gli ha detto di tener giù le mani, affermazione che sarebbe stata all'evidenza del tutto spropositata rispetto ad un amichevole contatto sulla spalla.

Sul piano intrinseco, significativa nella ricostruzione dei fatti di reato è la genesi della rivelazione, avvenuta nell'immediatezza, perché consente di comprendere come la persona offesa abbia sentito e vissuto l'esperienza traumatica: la donna non ha raccontato nell'immediatezza il fatto al marito per paura della sua reazione e perché l'uomo aveva un appuntamento di lavoro, ma ha contattato subito, non appena le è stato possibile, il responsabile della cooperativa, perché il fatto era accaduto durante l'orario e in luogo di lavoro, sostenendo la penosa necessità di rendere pubblica la situazione di profondo disagio interiore vissuta, tanto da esporsi al rischio di essere ritenuta mossa da intenti calunniosi e di perdere il lavoro (evenienza quest'ultima successivamente verificatasi). Il carattere preciso e coerente della narrazione, confermata nel tempo e ben inserita nel contesto ambientale, trova anche importanti elementi di conferma sia nei documenti acquisiti sia, in



particolare, nelle dichiarazioni degli altri testimoni: gli episodi successivi ai fatti di reato, ed in particolare la telefonata repentina al datore di lavoro per denunciare l'accaduto, trova conferma nelle dichiarazioni dei testimoni, [redacted] che hanno confermato di avere ricevuto nella medesima giornata sia la telefonata del responsabile della cooperativa sia la telefonata del marito della persona offesa; peraltro è agli atti il referto che attesta che il giorno seguente la parte civile si è recata al Pronto Soccorso per una visita ginecologica, lamentando l'aggressione subita.

Quanto riferito in dibattimento è pressoché del tutto sovrapponibile con l'integrazione di querela acquisita agli atti con il consenso delle parti.

Quanto alla ricostruzione dei fatti, la difesa dell'imputato ha contestato l'attendibilità del racconto di [redacted] sottolineandone alcune criticità in punto di ricostruzione esatta dei fatti. In primo luogo ha evidenziato che nella integrazione di querela la persona offesa aveva riferito di essere stata afferrata per il collo e che solo in sede dibattimentale, per la prima volta, ha rappresentato di essere stata bloccata per il braccio sinistro.

Ha poi dato atto di come dalla relazione della dot.ssa [redacted] acquisita agli atti, dalla documentazione medica in essa allegata e dalle dichiarazioni del teste [redacted] sia emerso che l'imputato fosse affetto da disfunzione erettile, per cui sarebbe impossibile quanto riferito dalla parte civile sia in ordine alla percezione dell'eccitazione del [redacted] quando il bacino dell'uomo era a contatto con i glutei della donna sia in ordine all'intera condotta descritta, in quanto la condizione ormonale e vascolare dell'imputato non gli avrebbe consentito di provare alcuna attrazione di natura sessuale.

Il Collegio non condivide siffatte obiezioni non solo per gli elementi di coerenza estrinseca già menzionati, ma anche per la coerenza interna del narrato della persona offesa del tutto idoneo, anche se isolatamente considerato, a formare piena prova dei fatti ascritti: [redacted]

E' noto infatti come "le dichiarazioni della persona offesa dal reato possono essere poste anche da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità se sottoposte a vaglio critico circa l'attendibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva di quanto riferito e non sono di norma sottoposte alla regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.. A tal riguardo, infatti, è necessaria e sufficiente un'idonea motivazione sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del suo racconto, attraverso una disamina che, peraltro, deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; mentre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro delle dichiarazioni rese con altri elementi (sezioni unite, 19 luglio 2012, B. e altri)" (Cass. sez. V - 11/02/2016, n. 26878).

4.5. Si ritiene che il fatto di cui all'art. 609 bis c.p. sia di lieve entità ai sensi del terzo comma di tale norma, per la fugacità dell'azione e per il particolare contesto in cui è avvenuto, tale da non poter ingenerare il timore che i fatti potessero degenerare in condotte di più grave entità.

5. Trattamento sanzionatorio e statuizioni civili.

5.1. Passando all'esame delle questioni concernenti il trattamento sanzionatorio, ritiene il Collegio che la descritta condotta, già inquadrata fra i "casi di minore gravità" di cui al terzo comma dell'art. 609 bis c.p., la collaborazione processuale (è stato prestato il consenso all'acquisizione degli atti richiesti dal Pubblico Ministero) e, altresì, lo stato di incensuratezza de consentano la concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, al fine di meglio adeguare la pena al caso concreto.

Valutati perciò tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., stimasi equo condannare l'imputato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, così determinata:

- sulla pena base di cinque anni di reclusione va operata dapprima la diminuzione ex art. 609 bis comma terzo c.p., che il Collegio ritiene di non dover applicare nella sua massima estensione, poiché, per quanto di lieve entità, tuttavia la condotta si è sviluppata coinvolgendo più parti del corpo e, pur essendo stata veloce, non è stata del tutto fugace: si perviene pertanto alla pena di anni due e mesi tre di reclusione;

- va operata quindi la diminuzione ex art. 62 bis c.p., pervenendosi alla pena finale sopra indicata.

Alla condanna segue per legge il pagamento delle spese processuali.

5.2. L'entità della pena irrogata e l'incensuratezza dell'imputato consentono la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della stessa nel certificato del casellario giudiziale.

5.3. Venendo alle richieste formulate dalla parte civile costituita, dal tenore della presente decisione deriva l'obbligo al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 185 c.p.

Danno che si ritiene anche in concreto sussistente, dal momento che le modalità esecutive del fatto di reato, repentine, aggressive ed inaspettate, hanno cagionato alla vittima, oltre alla lesione della propria libertà sessuale, anche patemi, stress e ed un forte disagio anche successivo alla condotta, in quanto la signora' ha dovuto riferire al proprio datore di lavoro l'accaduto sostenendo il disagio di rendere pubblica la notizia e di esporsi al rischio di non essere creduta e di perdere il lavoro. Si è appreso in dibattimento peraltro che ai fatti è seguita la perdita del posto di lavoro.

Si tratta di elementi che, pur qui emersi, non sono stati soppesati in modo completo nella loro effettiva incidenza sulla vita di relazione e sullo stato psicologico della persona offesa. Ritiene il Collegio giudicante che la commisurazione del danno debba pertanto essere rimessa alla più propria sede civile.

Vista la domanda avanzata di condanna ad una provvisoria immediatamente esecutiva, sulla base degli elementi emersi può essere riconosciuta in via equitativa alla persona offesa una provvisoria di 8.000,00 euro.

Le spese processuali possono essere commisurate, in quanto congrua rispetto all'attività professionale espletata, nella misura di 1.000,00 euro a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, che devono essere versate in favore dell'Erario anticipatorio, attesa l'ammissione della parte civile al Patrocinio a spese dello Stato.

5.4. Ricordato il carico di lavoro assegnato a questo Collegio ed il concomitante impegno nella trattazione di processi con imputati detenuti, si fissa in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e, ritenuta sussistente l'attenuante di cui all'art. 609 bis u.c. c.p. e ritenute le attenuanti generiche, lo

CONDANNA

alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

CONCEDE

all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul casellario giudiziale.

Visti gli artt. 538 segg. c.p.p.,

CONDANNA

l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita,

che si liquidano in separato giudizio e indica a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva la somma di € 8.000,00; nonché alla refusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00, oltre al 15% per spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, da versarsi a favore dello Stato anticipatorio.

FISSA

in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 17.02.2020

Il Giudice Est.

Federico Botta

Il Presidente

Elisabetta Canevini

Tribunale Ordinario di Milano

Sez. IX Penale

DEPOSITATO
OGGI

- 4 MAG 2020
15

IL CANCELLIERE

